

COMUNE DI GAGLIOLE

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Denominazione e natura giuridica

Il Comune di Gagliole, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunita' , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attivita' , alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della regione e del presente Statuto.

Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di San Severino Marche, Castelraimondo e Matelica, per una estensione di Km 24.00.

2. Gli organi Comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune sita in Piazza Matteotti n.1;

3. Capoluogo del Comune e' l'abitato in cui si trova la sede Municipale.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale allegato in copia al proprio Statuto.

5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonche' i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalita'.

Articolo 3 Finalita'

1. Il Comune rappresenta e cura globalmente gli interessi della propria comunita' , ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunita' .

2. Il Comune ispira la propria azione ai principi di una sostanziale parita' giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna.

3. Il Comune nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale.

4. Il Comune garantisce la pacifica convivenza degli stranieri presenti nel territorio per motivi di studio o di lavoro e tutela le famiglie degli stranieri che vi risiedono stabilmente. Apposito regolamento fissa i principi per la migliore realizzazione di assistenza e integrazione culturale e socio economica.

Articolo 4

Tutela della salute e assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla prevenzione ed eliminazione di ogni forma di emarginazione.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e agli emarginati.

Articolo 5

Tutela e recupero del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, valorizzare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune è soggetto attivo nella promozione culturale e artistica ed opera in tale direzione con interventi diretti e programmatici, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni presenti nel territorio favorendone altresì lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico riconoscendone la funzione sociale importante fattore di progresso umano ed il turismo sociale sia giovanile sia della 3^a età.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la creazione di strutture di base, idonei servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n.142.

4. Particolare rilievo viene attribuito alla associazione Pro Loco la cui istituzione costituisce un momento fondamentale dei processi di associazione e partecipazione comunale con specifico riguardo alle attività turistiche, sociali e del tempo libero. Tale associazione viene ad essere strutturata nei modi previsti dall'apposito Regolamento che dovrà individuare i mezzi e gli aspetti operativi, le caratteristiche istituzionali nonché gli specifici rapporti con l'Amministrazione comunale.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 89, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuita per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e delle attività agricole.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8 Sviluppo economico

1. Il Comune afferma che la sua centralità nel territorio montano dell'Alta Valle del Potenza gli conferisce un naturale ruolo di nodo viario dell'intera comunità.

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello tipico tradizionale, produttivo ed artistico; adotta le iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti.

4. Favorisce le iniziative intese a promuovere indirizzi per una nuova agricoltura ed attività collaterali ad essa.

5. Tutela e promuove le attività industriali sostenendo le esistenti e favorendo, laddove se ne intravedono le opportunità, l'insediamento di altre attività produttive.

6. Sviluppa le attività turistiche anche intercomunali, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

7. Il Comune promuove e sostiene forme associative, di cooperazione e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e favorisce il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

8. Il Comune attua la piena valorizzazione della risorsa idrica ambientale del proprio territorio attraverso concreti piani di intervento.

Articolo 9 Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, 6, 7, ed 8, della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può provvedere ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, anche attraverso l'istituzione di forme partecipative quali comitati di quartiere. Il funzionamento degli stessi verrà disciplinato da apposito regolamento.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) gestione in economia di servizio quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con gli altri Comuni con la Comunità Montana e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedano una forma di cooperazione tra più soggetti locali.

3. Il Comune costituisce consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedano una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I Consiglieri comunali

Articolo 12

Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entita' ed i tipi di indennita' spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attivita' , sono stabiliti dalla legge.

Articolo 13 Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio, o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 14 Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo e' obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno della presentazione delle suddette istanze. Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere e' trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri di cui agli articoli 31 e 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142:

di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del Consiglio;

di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;

di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;

di chiedere la convocazione del Consiglio per dibattere questioni specifiche;

di promuovere la sottoposizione a controllo di legittimita' degli atti di Giunta ai sensi dell'art. 17 comma 38 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Consigliere e' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17 comma 38 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, si fa riferimento al numero dei componenti del Consiglio.

Articolo 15 Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto, devono essere assunte immediatamente al protocollo

dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo a surrogazione qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del CONSIGLIO COMUNALE a norma dell'art. 39 comma 1^a lett b) e n. 2 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16 Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25/3/1993 N. 81.

Articolo 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento di funzionamento del CONSIGLIO COMUNALE e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri (non appartenenti alla Giunta) che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

3. E' istituita, presso il Comune di Gagliole, la conferenza dei capigruppo per rispondere alle finalita' generali del presente statuto nonche' a quelle disciplinate dall'art. 31 comma 7ter della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Supremo Consesso.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'Ufficio protocollo del COMUNE.

5. Ai capigruppo consiliari e' consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

CAPO II Il Consiglio comunale

Articolo 18 Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale e' composto dal Sindaco e dai consiglieri.

2. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dell'articolo 22, comma 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni determina lo scioglimento del Consiglio.

5. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale, economico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

6. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del COMUNE presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

7. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

8. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

9. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 19

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2. Il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui al D.P.R. 16.5.1960 N. 570.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i componenti del Consiglio delle cui cause ostative si discute.

Articolo 20

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale il Consiglio definisce l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia, in tutto o in parte, non piu' adeguato, puo' con deliberazione a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da perseguire.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco.

2. Esso si riunisce di norma in sessione ordinaria dal:

1 gennaio al 15 luglio con non meno di 2 sedute, e dal 1 settembre al 31 dicembre con non meno di 2 sedute, e comunque garantendo almeno lo svolgimento di tre sedute consiliari ogni semestre.

3. Il Consiglio puo' essere convocato in via straordinaria in tutto l'arco dell'anno:

a) dal Sindaco.

b) per delibera della Giunta comunale;

c) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica;

d) su richiesta del Comitato di Controllo, del Prefetto e del Difensore civico regionale nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' stata adottata la deliberazione o e' pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio e' convocato ai sensi della L. 142 art. 36, comma 4 e successive modifiche ed integrazioni, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti.

5. In caso d'urgenza la convocazione puo' aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. La convocazione e' effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio dal Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

8. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti di trattarsi in aggiunta a quelli per cui e' stata gia' effettuata la convocazione e' sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e puo' essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

10. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la piu' ampia partecipazione dei cittadini.

11. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

12. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 22
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e' stabilito dal Sindaco , secondo le norme del regolamento.

2. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno stesso della comunicazione ai consiglieri e per l'intera giornata del consiglio vengono esposte all'esterno del Palazzo Civico le bandiere della Repubblica Italiana e della Comunita' Europea.

Articolo 23
Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e comunicato dal messo comunale al domicilio dei componenti del Consiglio, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 24
Numero legale per la validita' delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con l'intervento di almeno 1/3 dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto.

Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lett. n), della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, e' sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno 1/3 dei componenti assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i componenti del Consiglio.

3. Non concorrono a determinare la validita' della adunanza:
- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipando alla discussione, ma non hanno diritto di voto;
 - d) il Sindaco.

Articolo 25
Numero legale per la validita' delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 26

Pubblicita' delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 27

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 28

Commissioni consiliari temporanee

1. Le commissioni consiliari temporanee vengono istituite su proposta di 1/5 dei consiglieri e con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui e' munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 29

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicita' dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sulla Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non puo' essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonche' dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza poter esprimere il relativo diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Articolo 33

Elezioni del Sindaco, nomina e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. I requisiti per la nomina ad assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

4. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 gg. gli assessori revocati.

5. Le cause di incompatibilita', la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonche' gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinita' di terzo grado, di affiliazione o adozione.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Articolo 34

Ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di Sindaco o di assessore sono stabilite dalla legge.

Articolo 35

Durata in carica-Surrogazione

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio;

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonche' della giunta e la contestuale nomina di un commissario straordinario.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni di questi.

6. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.

7. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco o altro assessore ne assume le funzioni.

Articolo 36

Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

3. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata a maggioranza assoluta dei componenti consiliari, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Se il Presidente del Consiglio Comunale non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto ai sensi art. 36 - comma 4[^] - legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La seduta e' pubblica ed il Sindaco, e gli assessori se componenti del Consiglio, partecipano alla discussione ed alla votazione.

Articolo 37 Il Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nominato come tale dal Sindaco, e' il soggetto che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.

2. Qualora il vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per morte o decadenza, fino alla elezione del nuovo Sindaco le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, tranne nei casi in cui la legge preveda la nomina di un Commissario.

Articolo 38 Decadenza dalla carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

SEZIONE II ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO

Articolo 39 Organizzazione della Giunta

1. L'attivita' della Giunta comunale e' collegiale.
2. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli assessori;
3. Il Consiglio Comunale puo' adottare apposito regolamento per l'esercizio dell'attivita' della Giunta.

Articolo 40 Attribuzioni della Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, da' attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilita' ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attivita' di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui e' rimesso l'accertamento della regolarita' del procedimento;
- l) esercita, previa detrmiazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivita' dell'apparato;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

Articolo 41 Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta delibera con l'intervento della meta' piu' uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Nelle votazioni palesi in caso di parita' prevale il voto del Sindaco o chi presiede l'adunanza.
3. Alle sedute della Giunta puo' partecipare senza diritto di

voto, il revisore dei conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'Art. 32 del presente Statuto.

CAPO IV Il Sindaco

Articolo 42 Funzioni

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile della amministrazione comunale. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attivita' degli altri organi comunali. Dirige l'attivita' della Giunta mantenendone l'unita' di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalita' previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 43 Poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- a) e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza; provvede a dare impulso e coordinare l'attivita' degli altri organi comunali;
- b) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate; dirige l'attivita' della Giunta, mantenendone l'unita' di indirizzo politico-amministrativo ed assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;
- c) Convoca e presiede il Consiglio Comunale predispone gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio;
- d) fissa il giorno e l'ora dell'adunanza della Giunta;
- e) nomina, subito dopo avere prestato il giuramento, il Vice-Sindaco e gli assessori; procede alla revoca, ed alla sostituzione degli stessi in caso di dimissioni;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nonche' alla revoca, con motivate argomentazioni, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, purché tale facolta' non sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dallo statuto e regolamento comunale;

- h) nomina i membri delle Commissioni comunali tecnico-consultive ad eccezione delle Commissioni Comunali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e quelle elettorali, per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, del Consiglio scolastico distrettuale;
- i) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- l) vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso indicative;
- m) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- n) indice i referendum comunali;
- o) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate e ne riferisce al consiglio;
- p) promuove e conclude gli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90;
- q) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi;
- r) conferisce funzioni al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 68 L. 127/97;
- s) coordina e riorganizza, su indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici;
- t) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dal presente statuto.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I Istituti della partecipazione

Articolo 44 Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitato di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attivita' , con una relazione che e' inviata al Consiglio comunale.

ART. 45 Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalita' scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini. Il Comune al fine di meglio coordinare le iniziative dell'associazionismo in genere, istituisce Consulte.

2. La Giunta comunale e' autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente a mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio

comunale le strutture e il personale occorrente per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.

3. Il Comune puo' affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa e' approvato dalla Giunta Comunale.

4. L'Amministrazione comunale coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attivita' di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attivita' alle finalita' previste dalla presente norma, garantire la liberta' d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentativita' e l'elettivita' delle cariche, nonche' la pubblicita' degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo e' annualmente aggiornato con le modalita' stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione.

Articolo 46

Riconoscimento del ruolo di volontariato

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della Comunita' locale.

2. Il volontariato nelle forme associative e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarieta' morale e di pluralismo sociale.

3. Pertanto tramite convenzioni e nel rispetto della legge che lo regola e di apposito regolamento puo' essere impiegato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna.

Articolo 47

Consultazioni

1. Il Comune puo' consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e culturali.

Articolo 48

Consultazione dei cittadini

1. Il Comune si avvale per la consultazione dei cittadini di strumenti previsti dallo statuto e disciplinati da regolamenti assicurando il principio della democraticita' .

A tale fine puo' promuovere:

- la convocazione di assemblee di tutta o di parte della cittadinanza;
- la convocazione da parte del sindaco di una assemblea generale o parziale delle associazioni;
- la consultazione dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e delle altre formazioni economiche, sociali e culturali;
- la realizzazione di richieste e sondaggi di opinione;
- la consultazione di eventuali comitati di quartiere e delle frazioni.

Articolo 49
Consulte permanenti e temporanee

1. Possono essere istituite, secondo le norme del regolamento sulla partecipazione, consulte permanenti aventi il compito di fornire all'Amministrazione Comunale la collaborazione e il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attivita' del Comune.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle associazioni interessate, dalle categorie economiche e sociali e da uno o piu' esperti nominati dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno individuato dal gruppo di minoranza.

Articolo 50
Diritto di petizione

1. Chiunque anche se non residente nel territorio comunale, puo' rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni puo' avvenire senza formalita' di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione e' inoltrata al Sindaco il quale entro 20 giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione e' sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione e' pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

6. Se la petizione e' sottoscritta da almeno 60 persone ciascun consigliere puo' chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta di Consiglio Comunale da convocarsi entro 30 giorni.

Articolo 51
Interrogazioni

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta e' data per iscritto, con le modalita' stabilite dal regolamento.

Articolo 52
Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilita';
- d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e

l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 53

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio e' tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provvede entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facolta' di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro venti giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 54

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31/12 dell'anno precedente, puo' chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attivita' amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento e' gia' stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potesta' referendarie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi gia' approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissione, le modalita' di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validita' e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia

approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 55

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facolta' di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Qualora sia opportuno effettuare l'esame di piu' interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco o un suo delegato puo' indire una conferenza dei servizi.

Articolo 56

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalita' con cui si puo' avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicita' di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

Diritto di accesso e di informazione

Articolo 57

Pubblicita' degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti aziendali da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, dal Sindaco o dal Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale"

G UFFICI E PERSONALE

G CAPO I

G Articolo 60

G Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 61

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 62

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta ai sensi dell'art. 5 della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Articolo 63

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, e il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e

di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi piu' operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalita' e responsabilita'.

3. Il regolamento degli uffici e servizi disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi e al Segretario nei casi di cui all'art. 17 comma 68 della gestione per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalita' di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalita' per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. L'organizzazione del comune si articola in unita' operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneita', in strutture progressivamente piu' ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

7. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 64

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformita' alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attivita' al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale e' tenuto ad assolvere con correttezza e tempestivita' agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli e', altresì, direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalita' con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrita' psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle liberta' e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonche' la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti gia' approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonche' delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalita' di gestione della tecnostruttura comunale.

Articolo 65
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attivita' dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.

Articolo 66
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti gia' deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilita' dei relativi procedimenti e nominano gli altri membri della stessa commissione;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivo e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;

j) forniscono al Segretario Comunale nei termini di cui al regolamento di contabilita' gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, i congedi, i permessi e le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti della Giunta, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

n) rappresentano il Comune in giudizio sia esso nella veste di attore

o di convenuto; promuovono davanti l'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco puo' delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 67

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalita' previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalita'.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi puo' deliberare che la copertura dello stesso posto avvenga con contratto a tempo determinato o con incarico con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6 comma 4 L. 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 68

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalita', con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potra' essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II

Il segretario comunale

Articolo 69

Segretario comunale

1. Il segretario comunale e' nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed e' scelto nell'apposito albo ex art. 17 comma 75 L. 127/97.

2. Il consiglio comunale puo' approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Articolo 70

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del

consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale puo' partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonche' le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente e' parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Articolo 71

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potra' prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO III

La responsabilita'

Articolo 72

Responsabilita' verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi del primo comma, devono ferre denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilita' e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia e' fatta a cura del sindaco.

Articolo 73

Responsabilita' verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilita' personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi

sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilita' e' esclusa per color che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 74 Responsabilita' dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonche' chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed e' soggetto alle responsabilita' stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V Attivita' amministrativa del Comune

Articolo 75 Obiettivi dell'attivita' amministrativa

1. Il Comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicita' e di semplicita' delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonche' forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Articolo 76 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune puo' istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attivita' rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 77 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale puo' deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonche' in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune puo' partecipare a societa' per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune puo', altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attivita' economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvelendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini e ai consiglieri nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa' di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 78

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e societa' , regola le finalita' , l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attivita' si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora si intende addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organico esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennita' ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 79

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale puo' deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalita' giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attivita' a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicita' e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere

esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 80 Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 81 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 82 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale puo' approvare la partecipazione dell'Ente a societa' per azioni o a responsabilita' limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovra' essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativita' dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle societa' per azioni o a responsabilita' limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della societa' per azioni o a responsabilita' limitata e a controllare che l'interesse della collettivita' sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attivita' esercitata dalla societa' medesima.

Articolo 83 Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalita' previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attivita' .

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, aziende e societa' a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e societa' a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, societa' e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 84 Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e societa' a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Articolo 85 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 86 Consorzi

1. Il Comune puo' partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalita' di cui all'art. 42, 2^ comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 87 Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4^, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9^, della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 88 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformita' alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 89 Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nell'apposito regolamento.

Articolo 90 Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 14 della L. 265 del 3/8/99 le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza dei responsabili dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazione ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le determinazioni, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 91 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili dei singoli servizi in base e nei limiti delle dotazioni economiche affidate loro dalla Giunta Municipale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo degli stessi, è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 92 Controllo economico-finanziario

1. I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale.

Articolo 93
Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, puo' predisporre rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrate" e nella parte "spese", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenze, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilita' disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VII
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 94
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' il nuovo regolamento regola l'intera materia gia' disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 95
Procedimenti di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 51 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad eccezione di quello di organizzazione degli Uffici e servizi, di competenza dell'organo esecutivo. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformita' all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 96
Modalita'

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa' riferimento alle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 97

Termini di adozione dei Regolamenti

1. Le modifiche al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio comunale sono deliberate entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti devono essere deliberati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 98

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.